

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso 10234-2006 proposto da:

B.P. V.C.

- ricorrente -

contro

R.P.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 47/2006 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 28/01/2006;

**Svolgimento del processo**

La sig.ra R.P., legale rappresentante della società alfa s.n.c, sciolta e cancellata dal registro delle imprese sin dal 1992, con atto notificato il 26 maggio 2001 citò in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Borgo a Mozzano gli altri due soci della medesima società, sigg.ri C. V. e B.P.. L'attrice riferì di avere personalmente saldato nell'anno 2000 un debito che la società aveva con un terzo, debito per il quale il creditore aveva ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, versando al creditore medesimo la somma di L. 6.118.180. Chiese perciò che gli altri soci fossero condannati in solido a rimborsarla in misura proporzionale alle loro quote di partecipazione alla società, e dunque a corrisponderle un importo pari a L. 4.894.543.

La domanda, rigettata dal giudice di pace, fu accolta dal Tribunale di Lucca, a seguito di appello, con sentenza resa pubblica il 28 gennaio 2006.

Il tribunale, infatti, ritenne provato che il surriferito debito sociale fosse stato pagato con denaro personale della sig.ra R., e reputò che il diritto di quest'ultima di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci, illimitatamente e solidalmente responsabili al pari di lei dei debiti sociali, non fosse precluso nè dall'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, non essendo ciò sufficiente a far venir meno la medesima società fin quando vi fossero ancora rapporti debitori pendenti, nè dal beneficio di escussione spettante ai soci di società di persone, che non impedisce l'esercizio delle azioni esecutive nei confronti dei soci stessi in quanto illimitatamente responsabili dei debiti sociali, nè infine dalla circostanza che la sig.ra R., in qualità di amministratrice, non avesse a suo tempo informato gli altri soci dell'esistenza del debito in questione ed avesse consentito nondimeno lo scioglimento della società senza liquidazione,

giacchè tale circostanza non incideva comunque sulla non contestata esistenza del debito sociale cui ella aveva fatto fronte.

Per la cassazione di tale sentenza i sigg.ri V. e B. hanno proposto ricorso, per quattro motivi, illustrati poi con memoria.

La sig.ra R. ha resistito con controricorso.

### Motivi della decisione

1. I ricorrenti denunciano, in primo luogo, la violazione degli artt.1299 e 1306 cc., perchè, a loro dire, il giudice di merito non avrebbe considerato che il pagamento del debito della società, per il quale è stata esercitata rivalsa, sarebbe frutto di una transazione, cui essi sono rimasti estranei e che avrebbe avuto in realtà ad oggetto solo la quota debitoria di pertinenza della sig.ra R..

Il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione degli artt.1292, 2291 e 2304 cc., muove dalla medesima premessa per affermare che la socia sig.ra R. (o, più esattamente, il di lei marito che avrebbe materialmente intrattenuto contatti epistolari col creditore) non avrebbe potuto essa sola stipulare una transazione i cui effetti fossero opponibili agli altri soci. E ciò anche in quanto il titolo esecutivo formatosi nei confronti della società non sarebbe stato utilizzabile, come tale, contro i singoli soci, la cui soggettività giuridica non si confonde con quella dell'ente e che godono del beneficio di escussione.

E' ancora la violazione dei citati artt.2291 e 2304 a formare oggetto del terzo motivo di ricorso, nel quale si ribadisce che il titolo esecutivo nei confronti della società non potrebbe valere, in quanto tale, nei riguardi dei soci rimasti estranei al giudizio all'esito del quale quel titolo si è formato e che i soci medesimi non possono essere escussi se prima non risulti l'incapienza del patrimonio sociale.

Viene infine denunciata la violazione degli artt.2043, 2252, 2274 e 2275 c.c., lamentandosi che il tribunale non abbia rilevato la responsabilità in cui sarebbe incorsa la sig.ra R. nel consentire lo scioglimento senza liquidazione della società ancora gravata da debiti, omettendo di informare gli altri soci di questa circostanza e consentendo che il marito conducesse poi trattative personali con il creditore in vista della definizione transattiva del rapporto facente capo alla società.

2. Nessuna di tali doglianze, che possono essere esaminate in unico contesto, coglie nel segno.

E' necessario, ancorchè ovvio, premettere che nel giudizio di cassazione non possono esser rimessi in discussione i fatti accertati dal giudice di merito. Può essere censurata la motivazione posta a sostegno dell'accertamento di quei fatti, nei limiti segnati dall'art.360 cpc., n.5, ma nel presente caso in nessuno dei motivi di ricorso si lamentano vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Risulta pertanto non discutibile, in questa sede, quanto affermato dal tribunale in ordine al fatto che il pagamento del debito di cui si discute fu eseguito dalla sig.ra R. con denaro suo personale, e che si trattava di un debito facente capo alla società in nome collettivo, frattanto sciolta e cancellata dal registro delle imprese. L'assunto, formulato nel ricorso, secondo cui il pagamento in questione sarebbe stato frutto di una transazione involgente solo la posizione personale della sig.ra R. non trova quindi alcun riscontro in quanto accertato in sede di merito e perciò non può esser posto qui a base di alcun ragionamento giuridico.

Tanto chiarito, è agevole constatare che la controversia si riassume unicamente nel quesito se, avendo una socia di società in nome collettivo ormai sciolta e cancellata dal registro provveduto al pagamento di un debito sociale residuo, le competa o meno il diritto di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili al pari di lei.

Ad un tale quesito il tribunale ha dato risposta positiva, ed è una risposta certamente corretta.

Non v'è dubbio, infatti, che in forza dell'art.2291 cc. nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e che, a norma del comma 1 del precedente art. 1299, il debitore in solido che abbia pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solidali la parte di debito su costoro gravante. Ne consegue che il socio di una società in nome collettivo il quale, come nel caso di specie, abbia pagato un debito sociale può direttamente rivalersi nei confronti dei consoci, tenuti in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale di loro spettanza.

Non è a ciò d'ostacolo il beneficio di escussione accordato ai soci di società collettiva dall'art.2304 cc. Tale beneficio opera solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali e, successivamente, abbiano agito in regresso nei confronti degli altri soci coobbligati solidali. Comunque, esso ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al creditore - e dunque neppure al socio titolare del diritto di regresso verso altri soci - di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo (si vedano al riguardo, in tempi relativamente recenti, Cass. 18 agosto 2006, n. 18185, e sin da epoca assai risalente, Cass. 14 dicembre 1978, n. 5947).

Neppure rileva, a questi fini, che la società fosse stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese (con effetti estintivi che, peraltro, si sono prodotti soltanto a partire dal 1 gennaio 2004:

cfr. Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n.4060), giacchè l'art.2312 c.c., comma 2, consente anche in tal caso ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le loro ragioni nei confronti dei soci, ed il vincolo di solidarietà passiva che continua perciò a legare le posizioni reciproche di costoro comporta necessariamente che al pagamento eseguito da uno di essi corrisponda il sorgere del suo diritto di rivalsa nei confronti dei condebitori solidali.

Infine, appare evidente che le eventuali responsabilità in cui sia incorsa la sig.ra R. nell'esercizio della sua funzione di amministratrice (o liquidatrice) della società, prima e dopo lo scioglimento della medesima, ed in particolare il preteso inadempimento dell'obbligo d'informare compiutamente gli altri soci sulle vicende sociali sono del tutto irrilevanti, giacchè non incidono sul fatto che il debito sociale realmente sussisteva e che fu saldato personalmente dalla stessa sig.ra R.. Il presente giudizio non è un giudizio di responsabilità per *mala gestio* nei confronti dell'amministratrice sociale, nè risulta che in esso siano stati comunque evidenziati e provati fatti idonei a cagionare un danno al patrimonio sociale o a quello personale dei soci.

3. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013

EX PARTE CREDITORIS.IT